



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali**

## **AVVISO PUBBLICO**

**relativo alle modalità di accesso al Fondo per gli incentivi alle iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

### **1. Riferimenti normativi e finalità**

L'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

In applicazione di tale disposizione è stato adottato, in data 20 giugno 2016, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2016), con il quale sono individuati criteri e modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Il testo del decreto è disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione "Normativa".

Il Fondo sostiene le iniziative avviate dalle imprese di cui al successivo paragrafo 2 le quali, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato o al valore nominale.

Il presente Avviso è conforme al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013, il quale prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi da uno Stato membro ad una impresa unica non possa superare l'importo complessivo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

### **2. Condizioni e requisiti di accesso**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 20 giugno 2016 possono essere ammesse al beneficio le società per azioni italiane o di altri Paesi dell'Unione europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, che presentino richiesta secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del presente Avviso.



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali**

Si indicano di seguito i requisiti di accesso al beneficio, come previsti dal citato articolo 2:

- a) le società devono possedere un DURC in regola al momento dell'erogazione del finanziamento. La regolarità contributiva, attestata tramite DURC, verrà verificata dall'Amministrazione procedente;
- b) la sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva;
- c) l'adesione del lavoratore alle iniziative volte ad incentivare la partecipazione al capitale e agli utili delle imprese e alla diffusione dei piani di azionariato di cui al presente Avviso deve essere volontaria e non deve essere subordinata ad alcun obbligo;
- d) i piani di azionariato predisposti dalle imprese che intendono accedere al beneficio di cui al presente Avviso devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell'investimento ed una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire. Al momento della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa è tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso;

Sono escluse dal beneficio le iniziative di acquisto mediante quote di TFR.

**Il beneficio di cui al presente Avviso si applica alle azioni collocate dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della disposizione che ha istituito il Fondo) al 28 febbraio 2017 ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato (articolo 2, comma 3, del decreto 20 giugno 2016).**

### **3. Misura del beneficio**

Così come previsto dall'articolo 3 del decreto 20 giugno 2016, alle aziende ammesse al beneficio di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riconosciuta una somma pari al 30 per cento del valore di ciascuna azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, una somma pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale ovvero, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.

Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto citato, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. La concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.

Il medesimo articolo 3, al comma 3, stabilisce altresì che il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo. Il beneficio



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali**  
riconosciuto in favore di ciascun gruppo e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte non può eccedere il 20 per cento complessivo dell'ammontare del Fondo.

#### **4. Termini e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di ammissione al beneficio, da compilare secondo il modello allegato al presente Avviso, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, inviandola improrogabilmente **entro il 10 marzo 2017 all'indirizzo** PEC: [dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it), unitamente al formulario descrittivo dell'iniziativa anch'esso allegato al presente Avviso.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 20 giugno 2016 ciascuna impresa non può presentare più di una domanda. Andrà inoltre indicata l'eventuale appartenenza ad un gruppo societario.

Roma, 8 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE  
Romolo de Camillis  
(firmato digitalmente)

*Allegati:*

- modello di domanda
- formulario descrittivo dell'iniziativa